

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

## **Comune di Massa**

**Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 21/04/2009.**

## Sommario

<b>PREMESSA</b> .....	1
<b>TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b> .....	1
Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....	1
<b>TITOLO II IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA</b> .....	1
Art. 2 - Finalità del sistema .....	1
Art. 3 - Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema.....	2
Art. 4 - Forme di gestione dei servizi di titolarità pubblica .....	2
Art. 5 - Rapporti fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni .....	2
Art. 6 - Albo Comunale degli educatori domiciliari.....	3
<b>TITOLO III LE CARATTERISTICHE GENERALI E GLI STANDARD DI BASE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA</b> .....	3
Art. 7 - Nido d'infanzia .....	3
Art. 8 - Centro dei bambini e dei genitori.....	4
Art. 9 - Centro gioco educativo .....	5
Art. 10 - Servizio domiciliare .....	5
Art.11 - Caratteristiche dei servizi .....	5
<b>TITOLO IV INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE</b> .....	6
Art. 12 - Immagine dei servizi e facilità di accesso.....	6
Art. 13 - Informazione sui servizi.....	6
Art. 14 - Partecipazione delle famiglie.....	6
<b>TITOLO V ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI</b> .....	7
Art. 15 - Utenza potenziale dei servizi.....	7
Art.16 - Domande di iscrizione .....	7
Art. 17 - Graduatorie di accesso .....	8
Art. 18 - Frequenza.....	8
<b>TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI</b> .....	10
Art. 20 - Coordinamento tecnico-pedagogico.....	10
Art. 21 - Organizzazione del lavoro nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.....	11
Art. 22 - Formazione permanente .....	11
Art. 23 - Servizio di refezione.....	12
Art. 24 - Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici.....	12
<b>TITOLO VII AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO</b> .....	13
Art. 25 - Autorizzazione al funzionamento.....	13
Art. 26 - Accredimento .....	14
Art. 27 - Vigilanza .....	15
<b>TITOLO VIII ADEGUAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI</b> .....	15
Art. 28 - Adeguamento dei servizi educativi privati ai requisiti per l'autorizzazione .....	15

<b>TITOLO IX NORME FINALI .....</b>	<b>15</b>
Art. 29 - Norma finale .....	15
<b>TABELLA DEI CRITERI E DEI PUNTEGGI PER L'AMMISSIONE AI SERVIZI 0-3.....</b>	<b>16</b>

## **PREMESSA**

Il Comune di Massa riconosce la necessità:

1. di garantire la presenza di servizi educativi di qualità e affidabilità per i bambini da 0/3 anni in tutto il territorio comunale;
2. di coordinare le offerte esistenti nel territorio comunale, garantendo ai cittadini uguali sistemi di accesso e omogenee modalità organizzative e gestionali nei servizi educativi 0/3 anni.

## **TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n°32 del 26/07/2002 e del regolamento di esecuzione n.47/R dell'08 agosto 2003, disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel Comune di Massa nella direzione di un sistema pubblico integrato.
2. Il Comune di Massa riconosce come tipologie d'intervento rivolte ai bambini 0 – 3 anni quelle previste dalla legge di settore che comprendono sia i servizi istituzionali consolidati sia i servizi integrativi, che hanno il compito di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini.

Tali servizi sono classificati in:

- a. Nido d'infanzia,
  - b. Servizi integrativi: Centro dei bambini e dei genitori, Centro Gioco educativo,
  - c. Servizio domiciliare.
3. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati.

## **TITOLO II IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

### **Art. 2 - Finalità del sistema**

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
2. Il Comune di Massa concorre a garantire alle bambine e ai bambini residenti nel territorio comunale, di età compresa fra i tre mesi ed i tre anni, senza alcuna discriminazione di sesso, religione, nazionalità, etnia, gruppo sociale, il diritto a fruire dei servizi per la prima infanzia.
3. Le bambine e i bambini sono cittadini titolari di diritti individuali, civili e sociali e il Comune di Massa opera affinché siano rispettate le loro identità e dignità di soggetti.
4. Le bambine e i bambini sono soggetti portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e sviluppo.
5. Le famiglie sono coinvolte nel progetto educativo e sono titolari del diritto all'informazione,

alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno del servizio educativo.

6. L'amministrazione comunale contribuisce all'attuazione di politiche che valorizzino le pari opportunità, nonché alla diffusione di una cultura di condivisione delle responsabilità nella crescita del figlio/a da parte di entrambi i genitori.
7. Gli educatori sono i principali protagonisti della qualità del servizio erogato e del perseguimento degli obiettivi e delle finalità fissate dal presente regolamento.
8. Il Comune cura il coordinamento pedagogico e organizzativo della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia.
9. Nel loro funzionamento i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività riguardano la realtà dell'infanzia.
10. I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.
11. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono punti di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale.

### **Art. 3 - Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema**

1. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.
2. Il Comune di Massa, mediante l'attivazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento, svolge compiti di indirizzo, di promozione e di vigilanza, di cui al successivo Titolo VII del presente regolamento.

### **Art. 4 - Forme di gestione dei servizi di titolarità pubblica**

1. Il Comune di Massa, con riferimento ai servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

### **Art. 5 - Rapporti fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni**

1. Il Comune di Massa, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, stipula rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.
2. I rapporti convenzionali di cui al presente comma stabiliscono:
  - a. la quota di posti, parziale o totale, riservata dal servizio privato accreditato al Comune di Massa;
  - b. le forme di gestione delle ammissioni ai posti riservati al Comune di Massa, attingendo da graduatoria comunale
  - c. il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;

- d. le forme di liquidazione a carico del Comune;
- e. le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.
- f. tutti gli elementi valutati come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento di obiettivi di qualità gestionale e educativa, come la partecipazione all'attività di formazione del personale operante nei servizi per la prima infanzia, progettata dal Comune di Massa.

#### **Art. 6 - Albo Comunale degli educatori domiciliari**

1. Presso il Comune di Massa potrà essere istituito, secondo le disposizioni stabilite dalla normativa di settore, l'Albo Comunale degli Educatori Domiciliari di cui verrà data informazione a mezzo stampa.
2. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al precedente comma da parte di persone:
  - a. il possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente (art.11.Regolamento 08.08.2003, n.47/R) per l'esercizio della funzione di educatore presso i servizi educativi della prima infanzia;
  - b. il possesso dei requisiti di onorabilità (art.12.Regolamento 08.08.2003, n.47/R)
  - c. la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore d'infanzia per un ammontare minimo di 60 ore effettuate in uno stesso anno;
  - d. la documentata effettuazione di un tirocinio minimo di 150 ore presso un servizio educativo per l'infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta.
3. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al precedente comma da parte di società, associazioni e cooperative:
  - a. il possesso da parte degli operatori di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente (art.11.Regolamento 08.08.2003, n.47/R) per l'esercizio della funzione di educatore presso i servizi educativi della prima infanzia;
  - b. il possesso dei requisiti di onorabilità (art.12.Regolamento 08.08.2003, n.47/R);
  - c. la documentazione di una esperienza almeno annuale di gestione di servizi educativi per la prima infanzia e/o del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lett. c) e d) e da parte degli operatori;
  - d. la nomina, da parte del soggetto, di un legale rappresentante.
4. L'iscrizione ha durata annuale e la sua conferma per il successivo anno è disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti sopra indicati.

### **TITOLO III LE CARATTERISTICHE GENERALI E GLI STANDARD DI BASE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

#### **Art. 7 - Nido d'infanzia**

1. Il nido d'infanzia è un servizio a carattere educativo per la prima infanzia ed è rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi a tre anni.
2. La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è compresa tra 19 e 50 bambini frequentanti, calcolati con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza.
3. In relazione a particolari esigenze demografiche, sociali ed organizzative del territorio di riferimento, la ricettività del nido d'infanzia è compresa tra sei e diciotto bambini, calcolati con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza.
4. L'orario di apertura del nido d'infanzia è compreso fra sei e undici ore giornaliere. Al

suo interno sono previste forme di frequenza diversificate e, in particolare:

- a) frequenza corta antimeridiana o pomeridiana non comprensiva del pasto, non inferiore a quattro ore;
  - b) frequenza antimeridiana o pomeridiana comprensiva del pasto.
5. Il Comune di Massa definisce l'orario di apertura e di chiusura del nido d'infanzia tenendo conto delle esigenze lavorative della popolazione residente, interessata al servizio.
  6. Il periodo di apertura annuale del nido d'infanzia non è inferiore a 42 settimane, prevede l'interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione, con attività per almeno 5 giorni alla settimana.
  7. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a 4 settimane, nell'ambito dei progetti di cui all'art.17 c.1, lett.a) del CCNL dell'01.04.1999.
  8. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni sei bambini (1/6), calcolata con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza.
  9. Nei casi di vacanza d'organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale educativo, il Comune/Ente gestore garantisce le condizioni standard del servizio assicurando la sostituzione dello stesso.  
La sostituzione sarà comunque subordinata al numero dei bambini effettivamente presenti.
  10. Nel nido d'infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni nove bambini (1/9) calcolata come sopra indicato.
  11. La prestazione di lavoro del personale educativo destinata al rapporto educatore-bambini, la quantificazione e le modalità di utilizzo del monte orario destinato alle attività integrative, il calendario scolastico sono definiti in sede di concertazione ai sensi dell'art. 31 CCNL del 14/09/2000.

## **Art. 8 - Centro dei bambini e dei genitori**

1. Il centro dei bambini e dei genitori è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni accompagnati da un genitore o da altro adulto, organizzato secondo il criterio della flessibilità.
2. I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori.
3. Il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta. L'orario di apertura del Centro dei bambini e dei genitori è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.
4. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di un'educatore ogni nove bambini (1/9), calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.

Nel Centro dei bambini e dei genitori in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione è di un'educatrice ogni dodici bambini (1/12) calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.

Quando il consolidamento della collaborazione tra educatori ed adulti accompagnatori lo consente, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti accompagnatori alle attività di gioco, la presenza degli educatori può essere ridotta al numero di uno ogni venti bambini (1/20) calcolato come sopra.

#### **Art. 9 - Centro gioco educativo**

1. Il centro gioco educativo è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa da diciotto mesi a tre anni, con turni organizzati secondo il criterio della flessibilità, con fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, anche senza la presenza dei genitori.
2. Il centro è privo del servizio di mensa e non vi si effettua il riposo pomeridiano.
3. Il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è di cinquanta (N°50).
4. L'orario di apertura del Centro gioco educativo è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono garantite forme di frequenza saltuarie o temporanee. La proporzione fra educatrici e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di un educatore ogni nove bambini (1/9), calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.

#### **Art. 10 - Servizio domiciliare**

1. Il servizio può essere svolto:
  - a. presso l'abitazione della famiglia;
  - b. presso l'abitazione dell'educatore.

Il Comune di Massa, qualora abbia istituito l'Albo Comunale degli Educatori Domiciliari, organizza corsi di formazione e di aggiornamento professionale rivolti agli educatori in Possesso dei requisiti, nonché l'attività di tirocinio da svolgersi presso un servizio educativo pubblico per l'infanzia

2. Il Comune di Massa pubblicizza nei modi più opportuni l'elenco degli educatori che svolgono il servizio di cui al presente articolo.
3. Il servizio è rivolto ad un numero massimo di cinque (5) bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di continuità e stabilità.

#### **Art.11 - Caratteristiche dei servizi**

1. Per quanto concerne gli standard di base e funzionalità degli spazi, la ricettività ed il dimensionamento dei servizi educativi classificati all'art.3 punto 1, si fa riferimento a quanto disposto dal Titolo III Capo I del Regolamento 08 agosto 2003, n.47/R di esecuzione della L.R. 26.07.2002, n.32.
2. Tutti gli spazi destinati ai bambini sono comunque predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e le attività di piccolo gruppo, e devono consentire agli Educatori di svolgere le attività educative senza impedimenti di qualsiasi genere.



## **TITOLO IV INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE**

### **Art. 12 - Immagine dei servizi e facilità di accesso**

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di: a) favorire l'accesso ai servizi;  
b) verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi sono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e celerità sono garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.

### **Art. 13 - Informazione sui servizi**

1. Il Comune coordina annualmente per la scadenza del 28 febbraio , come previsto dal Dlgs. 267/2000, la raccolta di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio e inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.
2. Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

### **Art. 14 - Partecipazione delle famiglie**

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico dell'offerta, sono garantite le forme di partecipazione ed i relativi organismi, previsti dalla normativa di settore per le diverse possibili tipologie di servizio.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita degli stessi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione. E' assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi anche mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonché mediante la previsione di verifiche e valutazioni delle attività di servizio attraverso:
  - a. i colloqui individuali (colloqui preliminari all'inserimento, incontri quotidiani e colloqui individuali nel corso dell'anno);
  - b. l'assemblea di sezione che consiste nell'incontro tra il personale educativo e non della sezione ed i genitori dei bambini al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo riferito ai diversi gruppi/sezione, verifica e valutazione dell'attività della sezione;
  - c. l'assemblea di plesso che è formata da tutti i genitori e tutto il personale del plesso che discute i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio , sul processo di realizzazione del progetto educativo del plesso.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie (denominati Consigli di nido per i nidi d'infanzia) sono composti da un rappresentante dei genitori per ogni sezione presente, da un rappresentante del personale educativo, da un rappresentante del personale non educativo e da un Funzionario del Servizio ogni qualvolta se ne richiede la presenza o se ne ravvisi la necessità..

La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è

attribuita a un genitore.

In particolare per i nidi d'infanzia

- a. Gli educatori di ogni nido d'infanzia convocano, almeno tre volte all'anno, i genitori dei minori frequentanti le sezioni. Una delle tre riunioni deve tenersi all'inizio dell'anno educativo per presentare il progetto educativo. Alla prima riunione i genitori eleggono i propri rappresentanti che partecipano al consiglio di plesso.
- b. Prima di ogni inserimento, gli educatori programmano con i genitori colloqui individuali e/o collettivi finalizzati ad un primo momento di conoscenza.
- c. I colloqui individuali fra genitori e educatori avvengono di norma almeno due volte durante l'anno e comunque ogni volta che i genitori o gli educatori ne ravvisano la necessità.
- d. E' importante che questa forma di rapporto con la famiglia si realizzi già prima che il bambino inizi la frequenza del nido.

4. Gli organismi di partecipazione esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.

5. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è di 3 anni, i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.

6. Il Comune coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti.

7. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

8. Oltre alle forme di partecipazione come sopra disciplinate il Comune favorisce la partecipazione delle famiglie e la loro organizzazione in forme autonome.

## **TITOLO V ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI**

### **Art. 15 - Utenza potenziale dei servizi**

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta tutti i bambini in età utile residenti nel Comune di Massa.

In deroga a quanto sopra, nei limiti consentiti dalla disponibilità di posti, possono essere accolte le domande di bambini, non residenti nel comune, e solo nei casi in cui il luogo di lavoro di almeno uno dei genitori abbia sede nel territorio del Comune di Massa.

2. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili; tale eventualità è sottoposta altresì al vincolo di impegno, da parte del Comune di residenza del bambino, di sostenere il costo globale dell'accoglienza del bambino.

### **Art.16 - Domande di iscrizione**

1. Il Comune di Massa e comunque i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima

infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvedono, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante apposite modalità informative.

2. Tali informazioni riguardano il tipo di servizio, il suo funzionamento e i criteri selettivi per l'accesso.
3. Le domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando gli appositi moduli, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.
4. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi in gestione diretta, nonché a quelli accreditati e convenzionati.

#### **Art. 17 - Graduatorie di accesso**

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico dell'offerta, superi il numero dei posti disponibili, il Comune di Massa e comunque i soggetti gestori predispongono, garantendo la trasparenza della procedura, apposita graduatoria di accesso.
4. Il Comune di Massa assume la tabella, di cui al presente regolamento, relativa ai criteri ed ai punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione della graduatoria. La graduatoria è unica per tutti i servizi educativi gestiti dal Comune di Massa ed è suddivisa in tre fasce d'età:
  - Piccoli (lattanti) – da 3 mesi a 12 mesi di età;
  - Medi (semidivezzi) – da 12 mesi ed un giorno a 24 mesi di età;
  - Grandi (divezzi) - da 24 mesi ed un giorno a 36 mesi di età.

L'età è calcolata alla data del 1 settembre di ciascun anno.

I genitori, nel formulare la domanda di ammissione, possono indicare, in ordine di priorità, due sedi di nido d'infanzia. Nel corso delle assegnazioni ai singoli nidi d'infanzia, tale richiesta verrà rispettata in ordine al punteggio attribuito nella graduatoria generale.

3. **Priorità.** Sono previsti comunque meccanismi (priorità) che favoriscano, nell'ordine, l'accesso di
  - a. bambini disabili
  - b. quelli il cui nucleo familiare si trovi in condizioni di disagio sociale o economico certificato dal servizio sociale.<sup>1</sup>
  - c. I bambini, già frequentanti un nido d'infanzia o un servizio integrativo nell'anno scolastico precedente. Si intende che hanno diritto di precedenza per l'accesso l'anno successivo al medesimo servizio usufruito nello stesso plesso (continuità educativa) e non in un plesso diverso. In ogni caso, al di fuori di tale circostanza, la frequenza del servizio per un anno educativo dà diritto ad un punteggio per l'ammissione all'anno scolastico successivo (v.tabella). Tale diritto è sottoposto alla condizione della conferma della domanda di iscrizione.
4. Il Comune di Massa e i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta assicurano la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza segnalati dai servizi sociali, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.

#### **Art. 18 - Frequenza**

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta

garantiscono:

- a. La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;
  - b. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
  - c. Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
3. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento.
4. L'ammissione di bambini portatori di handicap si accompagna, in relazione all'entità del disagio, all'incremento del personale assegnato alla sezione o alla diminuzione fino ad un terzo del numero dei bambini della sezione.
5. Nei nidi d'infanzia, i nuovi inserimenti di bambini si realizzano, di norma, nel mese di settembre; nel caso si rendessero liberi posti in seguito a rinunce, si provvederà di volta in volta alla immediata sostituzione. Coloro che maturano il 3° anno di età nel corso dell'anno scolastico hanno diritto alla frequenza fino alla chiusura estiva del servizio.

---

<sup>1</sup>Le condizioni più frequentemente segnalate dal Servizio Sociale sono le seguenti:

- Bambini con fratelli disabili o un genitore disabile;
  - Bambini con situazioni particolarmente gravi,;
  - Orfani di entrambi i genitori
  - Dissociazione familiare grave
  - Stato di indigenza grave del nucleo familiare
  - Bambini in affidamento
  - Bambini adottati
  - Bambini figli di genitori senza fissa dimora
  - altre situazioni sempre in ogni caso certificate dal Servizio Sociale.

## **Art. 19 - Rette**

1. Il Comune di Massa determina i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziando la stessa in base al potere contributivo della famiglia secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni e integrazioni (certificazione ISEE) nonché secondo la flessibilità e le diverse fasce di orario del servizio ed il numero dei figli minori frequentanti le strutture educative.
2. I criteri di determinazione delle rette di cui sopra possono prevedere meccanismi di temporanea riduzione della retta per assenza prolungata del minore, esclusivamente per gravi motivi di salute, accompagnata da certificazione medica.
3. In via straordinaria, può essere stabilita una riduzione della tariffa mensile, qualora nel corso dell'anno educativo si determinassero condizioni socio-economiche, debitamente documentate, diverse da parte degli utenti rispetto a quelle risultanti dalla certificazione ISEE.
4. Eventuali esoneri dal pagamento della retta potranno essere concessi con provvedimento motivato per situazioni familiari particolarmente disagiate supportate da relazione del Servizio Sociale.
5. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore, parimenti, la perdita del diritto di frequenza potrà conseguire da assenza prolungata del minore senza adeguata giustificazione.
6. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, qualora differenzi i criteri di determinazione di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, si ispira ai principi di cui ai commi precedenti.

## **TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

### **Art. 20 - Coordinamento tecnico-pedagogico**

1. Il Comune di Massa, come pure il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, assicura le funzioni di direzione organizzativo-gestionale e di coordinamento tecnico-pedagogico. Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:
  - a.Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
  - b.Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
  - c.Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
  - d.Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali , culturali, sanitari;
  - e.Promozione e monitoraggio della qualità;
  - f.Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale per una piena realizzazione dei diritti dei bambini e delle bambine.
2. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego

razionale delle risorse.

#### **Art. 21 - Organizzazione del lavoro nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta**

1. Il personale - educativo e ausiliario - è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.
2. Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori.
3. Il Gruppo degli Operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.  
Un educatore assolve, a turni, di norma annuali, al ruolo di referente del plesso e tiene i rapporti con il Comune/gestore del servizio e con gli organismi di partecipazione.
4. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei Servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.
5. Educatori e operatori, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza.  
L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento.
6. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccoli gruppi, strutturati in sezioni omogenee per età, e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali.  
Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare di riferimento.  
L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori consente di stabilire un tessuto di sicurezza e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi.  
Si favorisce una attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno che promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco, favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti.  
Si promuove l'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità che sollecita lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze.

#### **Art. 22 - Formazione permanente**

1. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.

2. Il Comune di Massa e comunque i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico dell'offerta, provvedono ad organizzare programmi di formazione permanente che rientrano nell'uso del monte ore annuale .
3. Alle iniziative di carattere formativo di cui al comma precedente realizzate dal Comune, al fine di rendere omogeneo il livello di formazione e aggiornamento, potrà essere ammesso anche il personale dipendente da nidi privati accreditati, previa compartecipazione alle spese che l'Amministrazione Comunale sostiene per la specifica attività formativa.

#### **Art. 23 - Servizio di refezione**

1. Nei servizi in cui sia previsto, viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale.
2. Deve essere previsto un apposito programma alimentare (tabella dietetica e menu) approvato dal servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Azienda A.S.L. n.1

#### **Art. 24 - Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici**

1. Il Comune di Massa e comunque i soggetti gestori di un servizio educativo inserito nel sistema pubblico dell'offerta per la prima infanzia, assicurano gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
  - a.informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
  - b.disciplina delle segnalazioni dei casi di disagio fisico, psicologico, sociale.
2. Norme sanitarie
  - a. Ogni bambino al momento della comunicazione di ammissione ai servizi educativi per la prima infanzia dovrà produrre il certificato di idoneità entro la data di inserimento.
  - b. Il certificato medico è indispensabile per la riammissione al servizio educativo per la prima infanzia dopo assenze uguali o superiori ai cinque giorni.
3. Allontanamento del bambino malato
- 3.1. Gli operatori del servizio educativo per la prima infanzia debbono provvedere ad avvisare tempestivamente i familiari per allontanare al più presto il bambino che presenta malessere acuto ( es: vomito, otite, ecc.) o i seguenti sintomi:
  - a. Febbre: se supera i 37,5° a misurazione esterna
  - b. Diarrea : dopo tre scariche liquide
  - c. Congiuntivite
  - d. Ossiurasi: (vermi nelle feci)
  - e. Mughetto del cavo orale
  - f. Herpes labialis
  - g. Lesioni dermatologiche sospette (es: tigna, scabbia, etc..)
- 3.2. In questi casi il bambino sarà riammesso dietro presentazione di certificato del medico curante che attesta l'avvenuta guarigione e la sua riammissione in comunità, anche se l'assenza è inferiore ai cinque giorni.
4. Le malattie infettive dell'infanzia.

Secondo le disposizioni in materia di periodi contumaciali per esigenze profilattiche, contenute nella circolare n.4 del 13.03.1998 del Ministero della Sanità, il bambino affetto da malattie infettive dovrà essere allontanato dal servizio educativo per la prima infanzia e non potrà essere riammesso, prima delle scadenze previste dalla normativa vigente e dietro presentazione del certificato medico di guarigione rilasciato dal competente Ufficio Malattie infettive della Asl territoriale.

## 5. Somministrazione di farmaci nei servizi

Gli operatori non sono tenuti a somministrare medicinali ai bambini . In caso di personale disponibilità dell'operatore, di volta in volta, le famiglie possono farne richiesta con le seguenti modalità:

- richiesta scritta da parte di un genitore, nella quale sia specificato che si solleva l'operatore del servizio educativo da responsabilità derivanti da eventuali incidenti che si verificano nonostante la corretta somministrazione del farmaco
- certificato del medico curante con specificazione delle dosi, degli orari di somministrazione e dichiarazione di assoluta necessità

## TITOLO VII AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

### Art. 25 - Autorizzazione al funzionamento

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi rivolti ai bambini 0 - 3 anni, ai sensi dell'Art.4 della Legge Regionale n° 32 del 26/07/02.
2. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
  - 2.1. corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal Regolamento di esecuzione Regione Toscana n.47/2003.
  - 2.2. rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal suddetto regolamento.
  - 2.3. la partecipazione delle famiglie alle scelte educative
  - 2.4. corrispondenza dei titoli di studio degli operatori – educatore e operatore ausiliario - assegnati al servizio, rispetto a quanto previsto dal Regolamento Regionale vigente e applicazione, per gli operatori aventi un rapporto di lavoro subordinato e per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, dei contratti collettivi di lavoro vigenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore.
  - 2.5. ricorrenza di tutti i presupposti di legge e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro unitamente ai requisiti igienico sanitari.
  - 2.6. previsione del programma alimentare di cui all'art. 23 c. 2.
  - 2.7. elaborazione del progetto educativo e organizzativo del servizio, definiti in relazione ai principi individuati nel presente regolamento.
3. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere al Comune di Massa domanda di autorizzazione al funzionamento.
4. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel comma 2 e deve essere corredato da copia del documento di cui all'ART.4 D.lgs. N. 626/1994 ovvero all'autocertificazione di cui all'ART.4 c.11 D.lgs.N° 626/1994 così come modificato dall'ART.3 d el D.lgs.N°242/96.
5. L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale ed è sottoposta a decadenza se annualmente il soggetto gestore non fornisce, entro il 31 gennaio di ogni anno al Comune di Massa le informazioni sopra descritte. La domanda per il rinnovo triennale dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di conferma della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.
6. Il soggetto gestore di un servizio autorizzato al funzionamento è altresì tenuto, a pena di



decadenza dell'autorizzazione in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere annualmente al Comune entro il 31 gennaio, i seguenti dati di consuntivo:

- dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
- numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
- idonea certificazione attestante la regolarità contributiva ed assicurativa in relazione al personale alle proprie dipendenze.
- periodo di apertura e costo totale del servizio;
- ammontare della retta media mensile a carico della famiglia;

7. Il Comune di Massa predispone un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento.

## **Art. 26 - Accreditemento**

1. Sono interessati al regime dell'accrreditamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.
2. Costituiscono requisiti per l'accrreditamento:
  - possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;
  - disponibilità dichiarata ad intrattenere scambi con altri servizi della rete comunale;
  - disponibilità dichiarata ad assicurare nell'ambito dell'orario di lavoro del personale un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con il Comune di Massa;
  - previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento;
  - disponibilità all'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità;
  - disponibilità dichiarata ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione, favorendo l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-economico/culturale e/o portatori di handicap, nonché di bambini il cui nucleo familiare sia monoparentale e di bambini nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati;
  - esistenza di posti riservati per le emergenze;
  - articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio.
3. Per i servizi privati l'accrreditamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente convenzionamento con il Comune di Massa.
4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento può rivolgere domanda di accrreditamento al Comune di Massa.
5. La domanda di accrreditamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente comma 2.
6. L'accrreditamento ha durata triennale ed è sottoposto a decadenza se annualmente il soggetto gestore non fornisce al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, le informazioni richieste quali:
  - dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, al fine del monitoraggio

delle caratteristiche degli utenti;

- numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
- idonea certificazione attestante la regolarità contributiva ed assicurativa in relazione al personale alle proprie dipendenze.
- periodo di apertura e costo totale del servizio;
- ammontare della retta media mensile a carico della famiglia;
- esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente;
- dichiarazione del rispetto di tutti gli elementi che costituiscono requisiti per l'accreditamento di cui al precedente comma 2

7. La domanda per il rinnovo triennale dell'accreditamento deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accreditamento o nella conferma annuale del possesso dei requisiti richiesti, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.
8. Il Comune di Massa elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'accreditamento.

## **Art. 27 - Vigilanza**

1. Il Comune, mediante la struttura dei Servizi Educativi per la prima Infanzia, vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse.
1. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

## **TITOLO VIII ADEGUAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI**

### **Art. 28 - Adeguamento dei servizi educativi privati ai requisiti per l'autorizzazione**

I servizi educativi dell'infanzia privati, esistenti e operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non sono in possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione, hanno un anno di tempo per l'adeguamento a partire dalla comunicazione ufficiale trasmessa dal Servizio competente. Per questa fattispecie possono essere autorizzati in modo provvisorio al funzionamento.

## **TITOLO IX NORME FINALI**

### **Art. 29 - Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

COMUNE DI MASSA

**TABELLA DEI CRITERI E DEI PUNTEGGI PER L'AMMISSIONE AI SERVIZI 0-3**

Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio, l'ordine sarà determinato dal reddito familiare (rapportato all'ISEE), dal più basso al più alto. A ulteriore parità di punteggio precede il bambino più anziano.

		PUNTI
Priorità	Per il bambino disabile	Priorità
	Per il nucleo familiare in condizioni di disagio socio-economico (certificato dal Servizio Sociale).	Priorità
	Per il bambino già frequentante nell'anno scolastico precedente un servizio educativo intendendo con ciò l'accesso al medesimo servizio usufruito nello stesso plesso (continuità educativa)	Priorità
Situazioni familiari		
	Per il nucleo mono-parentale (previ accertamenti) - madre nubile/padre celibe non convivente; - genitore separato/ divorziato non convivente ; - vedova/vedovo non convivente	8
	Figli naturali riconosciuti da un solo genitore	8
	Per un familiare convivente in condizione di handicap o infermità che ne riduca la capacità lavorativa(certificate dal SSN o dalla Commissione invalidi o altra idonea certificazione)	2
	Stato di gravidanza (certificato)	1,50
	Per il secondo figlio minore a carico se di età compresa tra 0-3 anni	1,50
	Per il secondo figlio minore a carico di età superiore a 3 anni	1
	Per ogni altro figlio minore a carico	1
Situazioni lavorative		
	Per ogni genitore lavoratore con occupazione a tempo pieno	6
	Per ogni genitore lavoratore con occupazione a tempo parziale o saltuaria	5
	Per ogni genitore studente o impegnato in formazione post-laurea non retribuita.	5
	Per ogni genitore studente e lavoratore	6

	Per ogni genitore lavoratore con occupazione stagionale (o con durata inferiore o uguale a 8 mesi)	3
	Per ogni genitore disoccupato iscritto alle liste del Centro per l'impiego	3
	Per ogni genitore casalingo/a o cassaintegrato/a.	1
Località di lavoro <sup>2</sup>		
	Per ogni genitore con località di lavoro fuori comuni limitrofi	1
	Per ogni genitore per località di lavoro fuori Provincia limitrofa	2
	Per ogni genitore con località di lavoro fuori Regione Toscana (fatta eccezione per la Provincia di La Spezia) o all'estero	3
Orari di lavoro		
	Per ogni genitore con orario di lavoro con turni di notte	2
	Per ogni genitore con orario spezzato, turnificato variabile	1
Altre condizioni		
	Per il bambino presente in lista di attesa dell'anno precedente e non inserito in uno dei servizi educativi	2
	Per il bambino già frequentante un servizio educativo che richiede l'iscrizione ad un plesso diverso da quello dell'anno precedente	2

2. Di stabilire che il predetto Regolamento è immediatamente operativo dalla data di approvazione del presente atto.

<sup>2</sup> L'attribuzione di un punteggio di questa voce esclude le altre